

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'Associazione denominata **PUBBLICA ASSISTENZA ISOLA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** (o anche in breve "P.A. ISOLA SOCCORSO O.D.V.) con sede nel Comune di Calusco d'Adda in via Alessandro Manzoni 96, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Con semplice delibera dell'Assemblea dei soci la sede legale potrà essere trasferita ad altro indirizzo e località; non è richiesta la modifica dello Statuto per il trasferimento della sede nello stesso Comune.

Con semplice delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi, sezioni e/o delegazioni distaccate in altre località e/o Comuni.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e potrà richiedere la personalità giuridica secondo le norme di legge.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce policroma inscritta all'interno di una fascia circolare riportante il nome dell'associazione, allegato numero uno al presente statuto divenendo parte integrante.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è un luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica, apolitica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione, senza alcuna distinzione di genere. L'Associazione promuove il dialogo costruttivo e pacifico, ripudia ogni tentativo di repressione alla libertà di pensiero, opinione e di parola.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori di solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il



ff @ sg ~~ss~~ ~~st~~ am ~~th~~

riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione si propone di assumere, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative per i cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, culturale, della Protezione Civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto; a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
- h) aderire ad Associazioni che perseguono identiche finalità. L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato, partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura e affiliarsi ad altri enti e/o associazioni con finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa;

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;



ff @ pg SBBW TH ar R
* th ce TH R



- 3) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- 4) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- 5) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS lett. d)
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera u) del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/17

Art. 4 bis - Azioni conseguenti

In particolare, l'Associazione attua tutte le attività sopra elencate tramite:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza; ovvero soccorrere e trasportare con mezzo idoneo malati, feriti, portatori di handicap o comunque persone in stato di bisogno;
- 3) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza o altro mezzo idoneo; ovvero assicurare il trasporto a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trasporti specifici presso centri specializzati;
- 4) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- 5) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- 6) assistenza, anche infermieristica, da personale autorizzato, ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani, persone in stato di difficoltà siano presso il loro domicilio che presso strutture ove gli stessi siano ospitati o comunque ove ne abbiamo bisogno;
- 7) trasporto di sangue e organi;
- 8) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 9) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la Protezione Civile della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;
- 10) iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 11) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo stato dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 12) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- 13) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze degli enti di affiliazione nazionali.

PF [signature] SG [signature] [signature] [signature] [signature]

14) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività esercitabili dagli Enti del Terzo settore.

Art. 4 ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri soci aderenti.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto, i regolamenti e i deliberati associativi.

2. L'Associazione è costituita solo da persone fisiche.

3. Si aderisce all'Associazione mediante domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividerne gli scopi e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

4. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda e/o le domande presentate e delibera con l'accoglimento o il rigetto della domanda e ne dà comunicazione alla persona richiedente. La delibera di accoglimento è annotata nel libro dei soci.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AF", "CG", "AR", and others.

avere soltanto il
meno che tale
previsti dalla



La delibera di rigetto deve essere motivata; in tal caso l'interessato, ricevuto il rigetto, può, entro il termine perentorio di sessanta giorni, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, nella convocazione immediatamente successiva.

6. L'Associazione è composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

7. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

8. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o operare come volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Le attività di protezione civile sono esercitabili solo al raggiungimento della maggiore età.

9. I soci iscritti all'Associazione da meno di novanta giorni non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti alle cariche associative. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

10. Fatto salvo il diritto di recesso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e il trasferimento della qualità di socio e della quota associativa a qualunque titolo.

11. I soci possono svolgere attività di volontariato anche in altre Pubbliche Assistenze purchè questo non pregiudichi l'operatività e l'onorabilità degli impegni assunti con l'Associazione.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

ff  fg   ar
    

- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.
- f) esaminare i libri sociali presso la sede associativa, previa istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo il quale ne assicura l'accesso entro 30 giorni, garantendo la riservatezza dei dati sensibili nei limiti della legge. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che risultano eletti in enti/associazioni che svolgono le medesime attività dell'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Morosità: perde la qualità di socio per morosità il socio che non avendo rinnovato la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo o non l'abbia versata, rimanga inadempiente anche dopo la ricezione della diffida di messa in mora di pagamento della quota da parte del Presidente ovvero, anche dopo la ricezione della diffida, non abbia adeguatamente motivato il mancato pagamento.
- b) Decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto



ff @ 88 BDi: AR
lta ce P JS



è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

e) Decesso.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive al Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri ausili telematici quali PEC, mail o altro sistema di messaggistica.

I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa documentazione.

Sono sostenitori dell'Associazione persone fisiche, società od Enti che condividono le finalità dell'Associazione e, senza eseguire alcuna prestazione, la sostengono versando almeno la quota stabilita dall'Assemblea. I sostenitori non sono soci e pertanto non hanno né i loro obblighi né i loro diritti.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa nazionale cui l'Associazione aderisce.

PF [signature] PG [signature] [signature] AR [signature]
[signature] [signature] [signature]

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai soci curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 1 lettera c.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'P' and several other distinct marks.

oio e termina il



Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.
- e. il Revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che risultano eletti in Enti/Associazioni che svolgono le medesime attività dell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di raccomandata a mano, ovvero tramite ausili telematici o in qualunque modo che sia idoneo assicurare la prova della ricezione e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati dai soci, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale, sui social media e pubblicato sul sito dell'associazione qualora esistenti.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima ed eventuale seconda convocazione, ed è diffuso almeno **venti giorni prima** di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha la sede legale.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione Assemblea

L'Assemblea dei soci ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

ff sg

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei soci straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi Assemblea

L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei soci straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei soci in seconda convocazione non può aver luogo entro le 24 ore dello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti Assemblea

L'Assemblea dei soci è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea nomina un Segretario, nomina due Scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre Scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea dei soci il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e ne invia copia ai soci secondo le modalità concordate in assemblea

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea dei soci ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con una anzianità associativa maggiore. In caso di parità di anzianità associativa verrà preferito il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

PF [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]
[signature] CE [signature] [signature] [signature]



Art. 22 – Intervento, rappresentanza e delega in Assemblea

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe (nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento) o di cinque deleghe (in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento).

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche.

Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto eventuali consulenti esterni.

Art. 23 – Competenze Assemblea

1. L'Assemblea dei soci ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e. approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca, per giusta causa e comportamento gravemente colpevole, i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca, per giusta causa e comportamento gravemente colpevole, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni e/o delegazioni dell'Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- o. delibera sulle proposte da parte del Consiglio in merito ad affiliazioni ad altri Enti/Associazioni.

2. L'Assemblea dei soci straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

ff  sg    ar 
cc P 

Art. 24 – Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo composizione e convocazione

L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un **minimo di 5** (cinque) ad un **massimo di 11** (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio **dura in carica 4 (quattro) anni** e comunque sino all'approvazione del quarto esercizio ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall' Art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea dei soci, elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comandante;

Nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; il Consiglio Direttivo può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione, ovvero anche in caso di impossibilità del Direttore Sanitario incaricato.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto eventuali consulenti esterni.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the Board of Directors, written across the bottom of the page.



zione e
ero dispari da
nei limiti



possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo, senza diritto di voto, qualora si tratti di questioni di natura sanitaria legate alla sua funzione all'interno dell'Associazione ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea dei soci per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea dei soci;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto e nei limiti previsti dagli statuti di organizzazioni nazionali a cui ci si affilia;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto.
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente autorizzando all'uopo il Presidente alla formalizzazione del relativo contratto e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione,
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Art. 27 – Vacanza e Decadenza degli organi del Consiglio Direttivo

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti ove disponibile.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

In via residuale, qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e del collegio dei revisori dei conti.

PF LG CR

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Membri Eletti

Art. 28 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni o comunque sino all'approvazione del quarto esercizio e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- h) Può autorizzare/accettare il prestito dei mezzi Associativi, di attrezzature e dispositivi e secondo i termini di legge ad altri Enti/Associazioni con le medesime finalità sociali ed operative.

E' inoltre tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito dell'Associazione e della sua gestione, le norme statutarie e regolamentari interne nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali dello Stato, ivi comprese quelle sulla sicurezza.

Art. 29 - Segretario

Il Segretario è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni o comunque sino all'approvazione del quarto esercizio e può essere rieletto.

Ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, provvede al tesseramento, cura l'attività

propagandistica generale, tiene il Registro dei Soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni o comunque sino all'approvazione del quarto esercizio e può essere rieletto.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Pf', 'AR', and others.

E' responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale della stessa, è responsabile delle comunicazioni che vengono trasmesse per la redazione del bilancio associativo nonché per gli adempimenti di legge.

Unitamente al Presidente, risponde della sana e prudente gestione delle risorse associative.

E' inoltre tenuto a verificare che ciascuno rispetti, nell'ambito della gestione economica, patrimoniale ed amministrativa dell'Associazione, le norme statutarie e regolamentari interne, nonché quelle civili, penali, amministrative e fiscali.

Art. 31 - Comandante

Il Comandante è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni o comunque sino all'approvazione del quarto esercizio e può essere rieletto.

Ha la responsabilità del coordinamento e funzionamento delle attività dei Volontari.

Membri Assistenti

Art. 32 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 33 - Competenze dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assenso organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 34 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea dei soci nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. Above the signatures, there is a circular stamp that is partially visible and illegible. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing the board or the assembly mentioned in the text.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati o aderenti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni e Delegazioni

Qualora per decisione dell'Assemblea dei soci vengano istituite una o più sezioni e/o delegazioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 37 - Regolamenti

I regolamenti interni si compongono di:

- A) Regolamento Elettorale
- B) Regolamento del Corpo Volontario
- C) Regolamento Autisti
- D) Regolamento Sanitario
- E) Regolamento Centralinisti

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci può approvare ulteriori regolamenti attuativi di gestione e funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Secondo il disposto dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



PF [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativo da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato:

Boccalari Diego



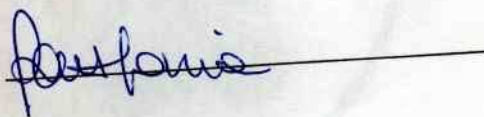
Brena Monia.



Caslini Consuelo Eugenia



Dozio Sonia



Geneletti Lisa



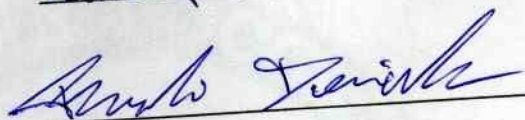
Mangili Paolo



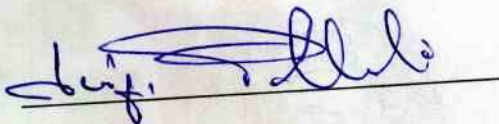
Marchetti Pamela



Prandi Davide



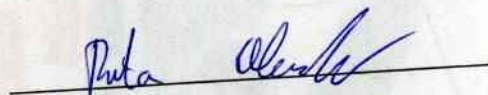
Pelliccioli Luigi



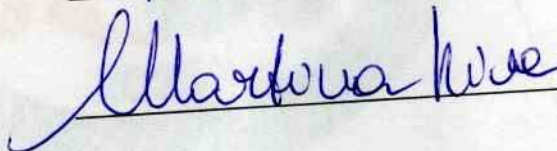
Previtali Ornella



Rota Alessandro



Riva Martina



Calusco d'Adda, 08 Agosto 2025

Per quanto non previsto dal presente statuto vengono le norme dei regolamenti
applicativo da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.



Brena Monia

Costini Consuelo Eugenia

Dosio Sonia

Genetelli Lisa

Mangili Paolo

Marchetti Pamela

Prandi Davide

Pelloni Luigi

Previtali Cinzia

Rato Alessandro

Riva Martina

Comune d'Adda, 08 Agosto 2025

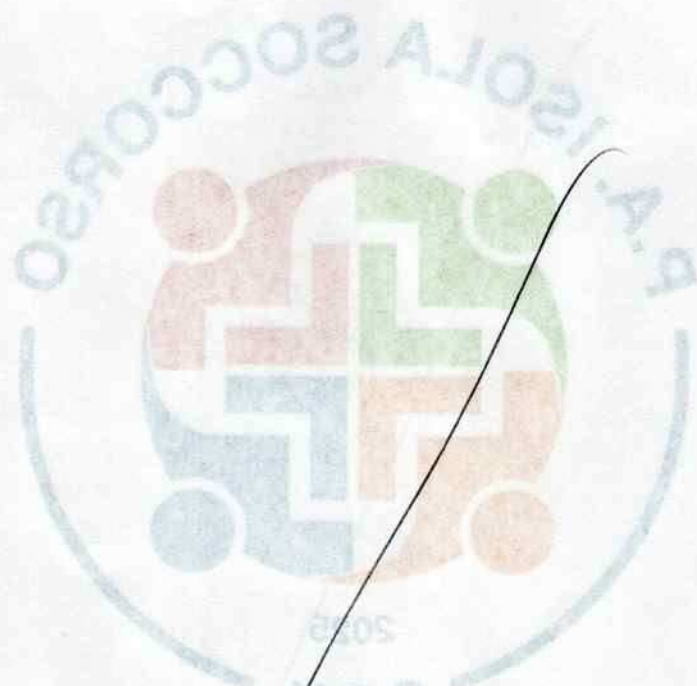


legato 1



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]